

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SCUOLE MARSILIO FICINO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIGLINE E INCISA VALDARNO FI
PIAZZA SAN FRANCESCO 10

Numero REA: FI - 656112

Codice fiscale: 06785210482

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

All. "A"
Rep. 86660
Fasc.15642

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., con sede nel Comune di Figline Incisa Valdarno (FI), la società cooperativa denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE SCUOLE MARSILIO FICINO".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla stessa si applica inoltre nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della sopracitata legge 381/1991, le disposizioni del DLgs 112 del 3 luglio 2017 e del DLgs 117 del 3.7.2017 nonché tutte le disposizioni anche regolamentari che verranno introdotte sulla base di dette normative.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle forme e delle modalità previste e consentite dalla legge.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione

	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
	i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro, suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi	
	ai sensi dell'art. 1, lett. "a)", della legge 381/91. e suc-	
	cessive modifiche e integrazioni, incluse le attività di cui	
	all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p),	
	del decreto legislativo recante revisione della di-ciplina in	
	materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma	
	2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti coopera-	

	tivi, altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su
	scala locale, nazionale e internazionale
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-
	ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei
	soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-
	nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in
	qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazio-
	ne coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento del-
	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un ap-
	posito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 a-
	prile 2001 n. 142.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione
	dei ristorni.

	La Cooperativa potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori	
	dipendenti non soci in assenza di idonee figure professionali	
	presenti fra i soci. Agli stessi verrà applicato il CCNL in	
	vigore per le mansioni e le categorie di inquadramento per le	
	scuole paritarie.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto, diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubbli-	
	ci e Privati in genere, le seguenti attività educative:	
	- Istituzione e gestione di scuole di ogni ordine e grado;	
	- Interventi socio educativi per la prima infanzia;	
	- Attività di aggregazione di bambini, giovani ed adulti me-	
	diante attività ricreative e culturali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	

	sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere participa-	
	zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività ana-	
	loghe e comunque accessorie all'attività sociale, con partico-	
	lare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre	
	cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità	
	di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata	
	dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o	
	elenchi.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-	
	vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai	
	solli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-	
	vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	

	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-	
	ra di direzione e conduzione della Cooperativa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione delle attività della Cooperativa;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, che per professione, capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate	
	nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono par-	
	tecipare direttamente all'attività della cooperativa e coope-	
	rare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scam-	
	bio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazio-	
	ni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità	
	professionali adeguate allo svolgimento della propria mansio-	
	ne, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli	
	altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavora-	
	tivo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico	
	ed adesione al medesimo;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91, e che siano interessati allo svolgi-	

	mento dell'attività della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, enti e associazioni nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	
	Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che eser-	
	citano in proprio imprese in concorrenza con quella della Coo-	
	perativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nella Cooperativa o al fine	
	di completare la loro formazione soggetti in grado di contri-	
	buire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	

	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	
	tivo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della stessa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	

	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della
	sua ammissione.
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
	di cui all'articolo 5 del presente statuto, senza che per que-
	sto acquisisca il diritto all'inquadramento come socio lavora-
	tore nel caso che i ruoli previsti per tale categoria non sia-
	no disponibili.
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-
	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei
	soci cooperatori.
	Art. 7 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,
	se trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica
	e numero di fax;
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze

	possedute in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgi-
	mento delle attività della Cooperativa;
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore
	ai limiti di legge;
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di es-
	sere ammesso;
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-
	vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-
	tenze e dei titoli posseduti in relazione ai requisiti richie-
	sti dalle attività della Cooperativa;
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il consegu-
	imento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di
	lavoro disponibile in Cooperativa.

	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
	a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
	b. la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-	
	spressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accor-	
	data in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro	
	instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, non-	
	ché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, sono obbligati: a prestare la	
	propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di	
	quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	

	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-	
	dere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamen-	
	te sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro dispo-	
	nibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da	
	specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 3 esercizi sociali dalla loro ammissione in co-	
	operativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	

16 di 45

	di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la
	fruizione dei servizi;
	b)risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-
	stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al
	socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi;
	c)previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non
	adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle quote
	sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a
	qualsiasi titolo;
	d)svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
	Cooperativa;
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-
	tivo;
	f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutu-
	alistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o
	d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini
	tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale
	ed ordinato svolgimento delle attività sociali.
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con

	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e	
	38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-	
	de il solo valore nominale delle quote.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	

dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
l'esclusione del socio.	
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
dall'approvazione del bilancio.	
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
sponsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
vo.	
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
b), c), d) e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal re-	
golamento ai sensi di legge.	
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-	

	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59 e successive modificazioni.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad euro 500,00 (cinquecento	
	e centesimi zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	

	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministra-	
	tivo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale e-	
	sclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a. il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pa-	

	ri a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b. qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c. ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora	
	quest'ultimo sia collegiale;	
	d. i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti co-	
	me segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effet-	
	tuati:	
	- 1 (uno) voto fino a 1.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 (due) voti oltre 1.000 euro e fino a 5.000 euro di capita-	
	le sottoscritto;	
	- 3 (tre) voti oltre 5.000 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque moti-	
	vo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti	
	per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5	

	(cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote cia-	
	scuna del valore minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta e	
	centesimi zero); il valore minimo della quota detenuta da cia-	
	scun socio non può superare i limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
	ci deceduti;	
	4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	5) dalla riserva straordinaria;	
	6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	

24 di 45

	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	

	uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.	
	142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-	
	lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	
	ma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo di	
	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-	
	goria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	• - ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	• - qualifica professionale,	
	• - compensi erogati,	
	• - tempo di permanenza in cooperativa,	
	• - tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale pos-	
	seduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni	
	di sovvenzione.	
	TITOLO VI	

	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) il Sindaco Unico, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci se nominati;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 della legge 142/01 e gli eventuali regola-	

	menti interni;	
	m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo, con	

	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettroni-	
	ca, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dall'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo ammini-	
	strativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere	
	convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 giorni dalla	
	richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco	
	Unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	

	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-
	cientemente informato.
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
	dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo
	comma del successivo articolo 28 e per le altre maggioranze
	previste da disposizioni inderogabili di legge.
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-
	la Cooperativa o la sua trasformazione l'assemblea delibera
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
	Art. 28 (Voto ed intervento)
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei
	versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio cooperatore sia persona fisica che giuridica ha

	un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipa-
	zione.
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-
	lare a condizione che:
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequi-
	vocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare
	i risultati della votazione;
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-
	ne;
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-
	menti all'ordine del giorno;
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-
	legati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-
	lizzante.

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre so-	
	ci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	
	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si-	
	stema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	

33 di 45

34 di 45

nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consigliere
ri e Sindaci Effettivi se nominati, ne siano informati almeno
un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore incaricato più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla vota-

zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, invitando della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in
	carica all'atto della loro nomina.
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o
	di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione,
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di
	Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza
	dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da
	ogni socio.
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti
	all'Amministratore Unico o ai componenti il Consiglio di Ammi-
	nistrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Orga-
	no di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione do-
	vuta a singoli Amministratori investiti di particolari cari-
	che.
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-
	tamento di fine mandato.
	Art. 35 (Rappresentanza)
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-

	te ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite,	
	potranno conferire speciali procure, per singoli atti o cate-	
	gorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di Controllo)	
	L'organo di controllo della società, nominato se obbligatorio	
	per legge o per volontà dei soci, è nominato dall'Assemblea e	
	si compone di un Sindaco Unico scelto tra i revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro, nominato dall'assemblea dei	
	soci.	
	Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi, scade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine il sindaco potrà, in qualsiasi momento, procedere	

	ad atti di ispezione e controllo, avendo la facoltà di chiede-
	re agli amministratori notizie, anche con riferimento a socie-
	tà collegate o controllate, sull'andamento delle operazioni
	sociali o su determinati affari.
	L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazio-
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico
	ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualisti-
	ca.
	Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'assem-
	blea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di
	durata del suo ufficio.
	La revisione legale dei conti può essere affidata dall'assem-
	blea al Sindaco Unico, ricorrendo le condizioni di legge.
	TITOLO VII
	CONTROVERSIE
	Art.37 (Clausola arbitrale)
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-
	dalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
	a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e
	Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b. le controversie relative alla validità delle delibera-

	zioni assembleari;	
	c. le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
	o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a. uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati	
	i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b. tre, per le altre controversie;	
	c. nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	

41 di 45

	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa ai	
	sensi di legge nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i	
	poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	• - a rimborso delle quote effettivamente versate dai	
	soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del prece-	
	dente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	

	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai	
	soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del prece-	
	dente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regola-	
	mento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Co-	
	mitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	

	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particola-
	re ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperati-
	va:
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
	sato;
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della coopera-
	tiva, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	Art. 43 (Rinvio)
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
	genti norme di legge sulle società cooperative.
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a
	norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità
	limitata.
	Firmato: Giovanni Nerbini

45 di 45